

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA /SERVIZI CIMITERIALI
AVVISO di ESTRATTO ARTICOLI 17, 21, 22, 23, 57 E 58 DEL NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ADOTTATO
CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 27.12.2018 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 17 – Apertura al pubblico

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 21 – Manufatti

1. Gli esecutori di manufatti all'interno del Cimitero devono essere debitamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Essi sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del comune o di terzi. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode/gestore. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripulito e ripristinato.

Art. 22 – Fiori e arbusti

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.
2. I fiori appassiti saranno rimossi a cura del custode/gestore, così pure le ghirlande e le corone saranno rimosse dopo 48 ore dalla tumulazione della salma.
3. Detto materiale, dopo la rimozione dalla sepoltura, se non sarà richiesto dalle famiglie entro 48 ore, sarà considerato materiale di scarto e sarà cura del custode/gestore provvedere alla sua distruzione.
4. Gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati.

Art. 23 – Lapidi, lastre, monumenti funebri ,oggetti vari , tende, ingresso ai Cimiteri

1. E' fatto obbligo a tutti i concessionari o loro aventi titolo di provvedere al montaggio di lapide, lastra o eventuale monumento funebre su cui dovrà essere riportato con caratteri italiani, chiari e leggibili, il nome, cognome e data di morte dei defunti tumulati. Per le lapidi e qualunque altra cosa posta sulle sepolture in muratura gli esecutori dell'opera sono tenuti ad osservare le disposizioni a cui fa riferimento l'art. 58 del presente regolamento.
2. Se rinvenute nei Cimiteri verranno rimosse sedie, sgabelli, scale e simili di privati.
4. E' vietato ai privati di porre tende parasole nei pressi delle arcate cimiteriali; se collocate verranno rimosse.
3. Nei Cimiteri, di norma, si entra a piedi. E' ammesso l'ingresso di mezzi atti a garantire la mobilità di persone disabili, biciclette condotte a mano, vetture o mezzi per carico e scarico materiale, che si assumeranno la responsabilità relative ad eventuali danni provocati.
4. E' vietato l'ingresso agli animali.
5. All'interno dei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo.
6. E' vietata, se non debitamente autorizzata dagli organi competenti, ogni attività commerciale o d'impresa nelle aree di rispetto dei cimiteri comunali di cui all'art.57 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 25 – Fosse

1. Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo inoltre, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di decesso del defunto.

Tali indicazioni potranno anche essere scolpite direttamente sul cippo, oppure in altra forma, purchè non deteriorabile.

A quanto sopra dovranno provvedere i familiari del defunto; in mancanza sarà cura dell'Amministrazione comunale adempiervi, ponendo le spese a carico dei familiari obbligati.

3. Nel caso di cippo pericolante a cui non sia provveduto da parte dei familiari, provvederà l'Amministrazione comunale, riservandosi il diritto di rivalsa sui privati.

4. Nel caso di copertura della fossa con manufatti in pietra, marmo, ecc., a norma dell'art. 2 del reg. regionale n. 4/2006, la superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, deve essere pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

Art. 57 - Obblighi

1. Ai concessionari o suoi aventi titolo del diritto d'uso delle sepolture comunali è fatto obbligo di provvedere, a loro spese, alla installazione delle lapidi, lastre o eventuali monumenti funebri.

2. E' altresì fatto obbligo, a loro spese, di provvedere alla manutenzione ordinaria, in solido e decoroso stato, dei manufatti e delle strutture avute in concessione o costruite su aree avute in concessione.

3. Quanto previsto ai commi precedenti è esteso anche alle fosse dei campi comuni.

Art. 58 – Lapidi, accessori, marciapiedi o zoccoli per fosse, manutenzione straordinaria di cappelle private

1. I loculi vuoti dovranno essere coperti provvisoriamente con un pannello in polistirolo o materiale simile, posto in verticale e fissato in maniera adeguata e consona ai luoghi.

2. I loculi occupati dovranno essere chiusi, a supporto delle lapidi, a seconda dell'uso comune di ogni cimitero, con:

- muretti in mattoni ricoperti da malta per il Cimitero di Vallalta (edificio storico e nuovo), il Cimitero di Fossa (edificio storico e nuovo), il Cimitero di San Giovanni, il Cimitero del Capoluogo (Vecchio e Nuovo Urbano);

- lastre in cemento ancorate in quattro punti tramite piastre metalliche a "L" alle pareti del vano loculo con perni filettati e sigillate con poliuretano espanso per il Cimitero di Santa Caterina (edificio nuovo ed edificio storico).

3. Al fine di garantire la stabilità della lapide ed evitare possibili distacchi, anche in conseguenza di eventi calamitosi, ogni singola lapide da montare, in sito di nuova concessione, non potrà ricoprire contemporaneamente più di 1 loculo attiguo.

Ogni lapide da montare dovrà essere fissata al supporto retrostante o alle pareti dei loculi mediante borchie o fermi metallici in un numero minimo di quattro, due superiori e due inferiori.

4. I loculi di nuova concessione andranno ricoperti con lapidi da montare incassate nel vano loculo:

a) dovrà essere lasciata una fuga di cm. 1/1,5, stuccata a calce in modo da garantire la tenuta;

b) la lapide sarà posta all'interno del fronte del tombino per una profondità pari a quella dei muri di separazione tra i loculi;

E' consentita l'applicazione di cornici e davanzali.

5. Non saranno consentite le lapidi da montare posizionate sul filo del loculo, di nuova concessione, (è escluso il cimitero di Vallalta, edificio nuovo) con davanzale a sbalzo sporgente.

6. Gli accessori (portafiori e portalampane) applicati alle lapidi non potranno superare una sporgenza di 10 cm dal fronte lapide stesso. Tutti gli accessori dovranno essere opportunamente ancorati al davanzale o alla lapide.
7. I vasi portafiori dovranno garantire buona tenuta e non dovranno essere riempiti con fiori oltre alla normale capienza.
8. Per le fosse di inumazione è ammesso un marciapiede/zoccolo lungo il perimetro della lapide in cemento o marmo.
9. I concessionari o loro aventi diritto sono responsabili del rispetto delle norme vigenti al momento del montaggio, nonché del garantire un fissaggio adeguato alla superficie muraria in modo da prevenire cadute accidentali e dovranno assicurare il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle lapidi e della loro stabilità.
10. I concessionari o loro aventi causa sono responsabili di danni verificatisi a persone o cose causati da incidenti dovuti a noncuranza od a fissaggi male eseguiti.
11. Per le cappelle private, se interessate da interventi di manutenzione straordinaria che prevedano la modifica/sostituzione dei materiali esistenti (infissi, manti di copertura, finitura esterna, intonaci, colore, ecc...), occorre Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.lgs n. 42/2004.